

dall'onorevole Capruzzi: che, cioè, vi siano miglioramenti, i quali costituiscano nuove costruzioni, a cui non si trovi imposto un tributo fondiario, ed allora è impossibile appunto di elevare il multiplo catastale in base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Se i casi speciali, come quelli a cui ho accennato, si presentino, come si può escludere la possibilità di una perizia?

Io credo quindi che, dal punto di vista dell'equità e dal punto di vista del diritto scritto, non si possa negare l'equità della proposta del collega Capruzzi, e pregherei il ministro di consentire, come ha acconsentito la Commissione, di cancellare le parole: *esclusa in ogni caso la perizia.*

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Io temo che facciamo a non intenderci.

A me sembra che l'onorevole Gianturco creda che il ministro non voglia, in alcun caso, si ricorra al rimedio, che può talora esser necessario, della perizia. No; a questo si verrebbe se si radiasse l'inciso dell'articolo 13; imperocchè, se si radiasse l'inciso: *esclusa in ogni caso la perizia*, si verrebbe ad ammettere che si potesse soltanto attribuire agli immobili il prezzo venale ad essi attribuito nel contratto di prestito, o il valore risultante dal multiplo della imposta.

Quando l'articolo si limitasse a questo, sarebbe escluso, *ex necesse*, in ogni caso, tanto più che si tratta di una legge eccezionale, il rimedio della perizia; mentre, se si modifica l'inciso, come io volevo, si apre la via a fare quello che, nei casi contemplati dall'onorevole Capruzzi, può esser necessario.

Non insisto nel volere che l'inciso resti qual'è; ma insisto nel chiedere che alla dizione *in ogni caso*, si sostituisca questa: *di regola generale*. Ed allora, quando si verifichi il caso della necessità della perizia, questa non è impedita; imperocchè, nei casi eccezionali, lo stesso articolo ne riconosce l'ammissibilità: cosa della quale potrebbe dubitarsi se si escludesse l'inciso e si limitasse la valutazione del fondo al prezzo attribuito ad esso dal contratto di prestito, o a quello del multiplo della imposta.

Forse io non era riuscito a farmi comprendere; ma certo è che noi siamo più d'accordo di quello che si creda. E sono persuaso che, dopo questa spiegazione nella quale

mi pare che, in sostanza, concordi la Commissione, ogni ragione di dissenso fra noi sia rimossa.

Presidente. Onorevole ministro, Ella mantiene la sua proposta di dire: « esclusa di regola la perizia? »

Barazzuoli, ministro di agricoltura e commercio. Sissignore.

Presidente. Consente anche la Commissione?

Vollaro-De Lieto, della Commissione. Sissignore.

Presidente. Onorevole Capruzzi?

Capruzzi. Dopo le dichiarazioni fatte dal ministro, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Allora questo secondo capoverso si intenderà formulato in questi termini:

« L'Istituto può domandare l'incanto, attribuendo agl'immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia. »

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto a partito l'intero articolo 13 così modificato.

(È approvato).

« Art. 14. Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà a sensi dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, è minore del credito degli Istituti e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'articolo 2045 del detto Codice, essi possono fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare l'aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto. »

Gianturco. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

Gianturco. Debbo domandare uno schiarimento all'onorevole ministro ed al relatore. Per l'articolo 2045 del Codice civile la richiesta per l'aumento del decimo, cioè la cosiddetta offerta di rincaro, deve contenere l'obbligazione del richiedente di aumentare o far aumentare di un decimo il prezzo stipulato o dichiarato. Ora, per l'articolo 14 di questo disegno di legge, l'Istituto di Credito fon-